

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

ex art 409, n. 3, c.p.c.

Il giorno 21/03/2022, presso la sede di Impianti Astico S.r.l,

tra

Impianti Astico S.r.l con sede in Thiene (VI) – Via San Giovanni Bosco 77/A codice fiscale e partita iva 02964950246 in persona del suo legale rappresentante dott. Giordano Rossi, codice fiscale RSSGDN51T31L723C (in seguito, per brevità, “Committente”)

e

il dott. **Boschetto Antonio** nato il 19/08/1949 a San Pietro Mussolino (VI), residente in L. Ariosto 28, codice fiscale BSCNTN49M19I117R (in seguito, per brevità, “Collaboratore”) unitamente definite “le Parti”

premesso che:

- La Committente, avendo necessità, nel periodo dal 21/03/2022 al 31/12/2022 di affidare un incarico di collaborazione per lo svolgimento delle mansioni di “componente esterno dell’Organismo di Vigilanza ai sensi della D.lgs 231/2001”, ha contattato per le vie brevi il Collaboratore, chiedendo la disponibilità a svolgere tale incarico.
- Il Collaboratore ha manifestato l’interesse di accettare l’incarico di collaborazione con la Committente, senza vincoli di dipendenza e per il limitato periodo di tempo sopra indicato.
- il Collaboratore dichiara di avere le competenze e la professionalità adeguata alle richieste della Committente.
- il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale. Dichiara inoltre che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione, intendendosi per tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo in base all’articolo 53 d.p.r. 917/1986.

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

2. CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il Committente, nell’ambito delle attività e nel periodo sopra indicati, conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico di componente esterno dell’organismo di vigilanza così come previsto dal D.lgs 231/2001 art. 6

Handwritten signature and a circular stamp or seal.

L'attività, oggetto dell'incarico, consiste in particolare nel vigilare costantemente l'osservanza del modello organizzativo emanato nonché nel provvedere sul suo aggiornamento anche nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il modello a causa di cambiamento sopravvenuti alla struttura e all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

3. COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO

Il presente contratto viene disciplinato dall'art 409 c.p.c. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 81/2015, in quanto trattasi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione.

L'attività del Collaboratore sarà svolta in piena autonomia, per quanto riguarda sia le modalità che i criteri di svolgimento, con propri mezzi e risorse e senza alcun vincolo di subordinazione da parte del Committente e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro, essendo reciproco intendimento escludere la riconducibilità di tale rapporto ad un rapporto di lavoro subordinato.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il presente rapporto si concreta in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale a carattere non subordinato e sarà pertanto svolto in piena autonomia dal Collaboratore, salve le esigenze di coordinamento con il Committente di seguito specificate:

- a) salvo l'obbligazione di portare a termine gli incarichi oggetto del presente accordo, il Collaboratore non è soggetto a vincoli di orario imposti dalla Committente;
- b) il Collaboratore, in particolare, è libero di effettuare la propria prestazione determinando liberamente pause, riposi ed in generale i tempi ed i luoghi di lavoro, salvo la necessità di coordinamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto con l'ordinaria attività della Committente e con il normale orario di apertura aziendale della Committente medesima, nella cui sede il Collaboratore è autorizzato fin d'ora ad accedere liberamente. Si prevede inoltre che, ai fini del miglior coordinamento tra le parti, la Committente ed il Collaboratore si incontrino con cadenze diverse di volta in volta concordate, per monitorare l'andamento della collaborazione, ciò anche al fine di evidenziare e risolvere concordemente in corso d'opera eventuali criticità che la medesima dovesse presentare.
- c) Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente contratto il Collaboratore potrà utilizzare mezzi e strumenti propri o, in alternativa, i mezzi e gli strumenti che la Committente metterà a disposizione, coordinandosi con essa al fine di determinare le modalità di utilizzo, ivi comprese le relative fasce orarie di disponibilità dei mezzi e degli strumenti stessi.



Al di fuori del coordinamento così delineato, il Committente non avrà alcun potere di ingerenza circa la modalità di svolgimento dell'attività del Collaboratore.

La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, restando il Collaboratore obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale.

5. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente incarico si intende conferito con decorrenza dal **21 Marzo 2022 e termine alla data del 31 Dicembre 2022**; viene esclusa ogni proroga tacita e ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

La durata individuata dal presente incarico rappresenta il tempo entro il quale le prestazioni verranno rese, senza con questo identificare, nell'intero periodo succitato, la durata continuativa della predetta prestazione lavorativa.

6. RISOLUZIONE ANTICIPATA

Prima della scadenza del contratto, il rapporto potrà essere risolto senza preavviso per giusta causa, ovvero con un preavviso di 30 giorni con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o pec.

7. RISERVATEZZA

Il Collaboratore si impegna, sia durante che al termine della, a non comunicare senza autorizzazione del Committente informazioni, dati ed elementi di natura confidenziali o riservata appresi durante il rapporto di collaborazione, relativi a programmi, all'attività, agli affari ed alla struttura della Committente o a qualsiasi società, ente, azienda o persona fisica il Committente abbia intrattenuto rapporti di affari.

La violazione di tale impegno comporta l'immediata risoluzione del contratto ed il diritto di provvedere per danni nei confronti dell'inadempiente.

Eventuali deroghe saranno di volta in volta autorizzate per iscritto.

8. SEGRETEZZA

Tutte le informazioni e i dati relativi al Committente di cui il Collaboratore dovesse venire a conoscenza in conseguenza o per effetto del presente contratto, sono da considerarsi e debbono essere trattati come segreti sempre che non si tratti di informazioni e dati che siano generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore. Di conseguenza, il Collaboratore è tenuto ad adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, fermo restando che non potrà farne uso, né riferire o permetterne l'accesso a terzi senza l'espresso consenso scritto del Committente.



9. COMPENSO

Per l'incarico affidato al Collaboratore sarà corrisposto un compenso totale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di **euro 2.000,00 (duemila/00)**. Il compenso verrà corrisposto con cadenza annuale entro il mese di Dicembre.

Sui compensi erogati al Collaboratore il Committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive nei termini previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, il Committente prende atto che il Collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun Albo professionale, che non è titolare di partita iva in qualità di lavoratore autonomo e che è titolare di reddito da pensione.

10. SPESE DI TRASFERTA

Le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal Collaboratore in occasione di trasferte saranno rimborsate dal Committente, purché siano state preventivamente autorizzate.

Il rimborso avverrà a seguito di presentazione di idonea nota riepilogativa corredata dai documenti giustificativi di spesa.

Ai fini della trasferta, la sede di svolgimento dell'incarico viene concordemente individuata presso il comune di Thiene (VI).

11. COMUNICAZIONE DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

L'instaurazione del presente rapporto di lavoro sarà comunicata al Servizio competente in base all'art. 9-bis del d.l. 510/1996, convertito con modificazioni nella L. 608/1996, come modificato dalla L. 296/2006.

12. SICUREZZA SUL LAVORO

Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme da qualunque fonte derivanti e attinenti alle attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede della Committente, quest'ultima si impegna a consegnare al Collaboratore copia del documento di valutazione del rischio, e a svolgere nei suoi confronti le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore, a sua volta, si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio della Committente.

La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Collaboratore, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

13. VARIE

Il presente Contratto costituisce il solo ed unico accordo tra le Parti in relazione alla presente materia e sostituisce ogni altro impegno, contratto o intesa, scritta od verbale, intervenuto a riguardo in precedenza tra le Parti.



Ogni modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, con apposito documento sottoscritto da entrambe le Parti, da allegare al Contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'eventuale nullità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, non determina l'invalidità del Contratto nella sua interezza, né alcuna delle previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti dalla clausola da considerarsi nulla o inefficace.

14. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile.

15. DICHIARAZIONI A VERBALE

Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- a) nello svolgere l'attività oggetto del presente contratto non viola diritti di terzi e/o impegni nei confronti di terzi, sia all'estero che nel territorio italiano;
- b) non gli è inibito di svolgere l'attività oggetto del presente contratto ai sensi di leggi o altre disposizioni applicabili, sia all'estero che nel territorio italiano;
- c) l'attività oggetto del presente contratto non rientra tra l'oggetto dell'arte o professione eventualmente esercitata;
- d) il collaboratore provvederà all'iscrizione presso la gestione separata INPS conformemente all'art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335;
- e) si impegna a non cedere a terzi gli obblighi derivanti dal presente contratto;
- f) sarà responsabile dei danni subiti direttamente ed indirettamente dal Committente in caso di violazione per dolo o colpa grave di quanto pattuito nei punti precedenti.

Il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- a) provvederà ad assicurare il Collaboratore presso l'INAIL per la copertura del rischio inerente all'attività svolta;
- b) opererà le trattenute delle quote contributive relative alla gestione separata INPS, tenendo conto anche della percezione del reddito da pensione, conformemente all'art. 2 l. 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione INAIL, riservate al Collaboratore e che provvederà a versarle alle amministrazioni interessate unitamente alle quote a proprio carico;
- c) opererà nei confronti del Collaboratore, con obbligo di rivalsa, le ritenute fiscali conformemente alle disposizioni contenute negli artt. 23 e 24 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600;
- d) rilascerà entro i termini previsti la certificazione unica (modello CU).



16. FORO

Qualsiasi controversia derivante o relativa al presente contratto sarà devoluta al Foro di Vicenza.


Letto, confermato e sottoscritto in Thiene (VI) il 14/03/2022

Il Committente
Impianti Astico S.r.l.

Il Presidente

Dr. Giordano Rossi

Il Collaboratore



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni di cui al contratto: 5 "Durata e decorrenza del contratto", 6 "Risoluzione anticipata", 7 "Riservatezza", 9 "Compenso", 15 "Dichiarazioni a verbale".

Il Committente
Impianti Astico S.r.l.

Il Presidente

Dr. Giordano Rossi

Il Collaboratore

